

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

APRILE/GIUGNO

2020

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO+

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SECRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

FILIPPO SARTORI

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBAIA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836



## **Moratoria dei finanziamenti bancari e criteri di maturazione degli interessi «di sospensione» nel decreto “Cura Italia”: una prima lettura**

**SOMMARIO:** 1. Interessi dovuti nel periodo di sospensione: un problema ricorrente. – 2. La sospensione dei finanziamenti all’impresa (art. 56 Cura Italia): l’individuazione della base di calcolo per la maturazione degli interessi «di sospensione». – 3. (*Segue*) La determinazione del saggio degli interessi di sospensione. – 4. I mutui “prima casa” (art. 54 “Cura Italia”).

### *1. Interessi dovuti nel periodo di sospensione: un problema ricorrente*

1.1. Il c.d. decreto “Cura Italia” (d. l. 17 marzo 2020, n. 18; attualmente in corso di conversione) ha dettato una disciplina in materia di sospensione dei contratti di finanziamento che riguarda da un lato i finanziamenti erogati alle imprese (art. 56), dall’altro i mutui stipulati per l’acquisto della prima casa (art. 54). Si tratta, in effetti, di una misura ricorrente nella legislazione emergenziale relativa a eventi di shock quali, ad esempio, i fenomeni sismici; con i quali, a ben vedere, l’attuale fenomeno pandemico mostra taluni significativi punti di contatto.

Secondo quanto già accaduto nei due più recenti antecedenti storici (rispettivamente costituiti dal d. l. 28 aprile 2009, n. 39; conv. con l. 24 giugno 2009, n. 77 – terremoto Abruzzo – e dal d.l. 6 giugno 2012, n. 74; conv. con l. 1° agosto 2012, n. 122 – terremoto Emilia –), come pure nella normativa di ordine permanente relativa alla sospensione dei finanziamenti per i soggetti che incorrano in eventi tali da pregiudicare la capacità di rimborso del prestito, quali la perdita del posto di lavoro, la morte o il riconoscimento di un handicap grave (cd. Fondo “Gasparrini”, cui ricorre in parte anche il legislatore del decreto Cura Italia), le norme del provvedimento Cura Italia non vengono a dettare una disciplina chiara ed analitica sulla spettanza di maggiori interessi in capo al finanziatore; né, tantomeno, fissano con precisione i concreti termini di maturazione di tali interessi, ove dovuti.

Nel fare ciò, il legislatore ha replicato l’errore, il quale aveva già portato (tanto rispetto alle norme emergenziali relative agli eventi sismici, quanto con riferimento al Fondo Gasparrini) il Collegio di

Coordinamento dell'Arbitro bancario e finanziario ad esprimersi più d'una volta su tali questioni<sup>1</sup>.

A livello di enunciazione conviene subito premettere che, nonostante la chiara matrice solidaristica comune ad entrambe le disposizioni, l'intrinseca diversità che corre tra i due versanti dell'intervento normativo comporta – come in passato del resto ha comportato – la profilazione di problematiche tra loro prossime ma non completamente sovrapponibili. Da cui discende l'opportunità di una trattazione separata, secondo quanto si viene ad esporre.

1.2. In prima approssimazione descrittiva, il plesso normativo dedicato ai contratti di finanziamento già in essere è quindi costruito su due principali blocchi.

Il primo riguarda i finanziamenti erogati a favore delle imprese e attribuisce, al fianco di un'estensione automatica della speciale garanzia pubblica costituita dal Fondo per le PMI istituito con l'art. 2, comma 100 lett. a) della l. n. 662/1996, il diritto dell'impresa finanziata – che autocertifichi di aver registrato un calo della liquidità quale conseguenza della diffusione del Covid-19 – di determinare la sospensione del contratto di finanziamento (art. 56) (v. par. 2 e 3)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Diversamente da quanto l'apparente marginalità del tema lascerebbe supporre, nei repertori si annoverano, oltre a numerosi interventi territoriali, diverse decisioni ravvicinate del Collegio di Coordinamento. Il riferimento corre ad ABF, Coll. Coord., 20 maggio 2015, nn. 4123 e 4136 (sul Fondo di solidarietà per i mutui prima casa); ABF, Coll. Coord., 29 luglio 2015, nn. 5863, 5877 e 5885 (sul terremoto Emilia); ABF, Coll. Coord., 23 marzo 2016, nn. 2699 e 2712 (sul terremoto Abruzzo).

A queste, per il dato statistico, dovrebbero peraltro aggiungersi anche le decisioni ABF, Coll. Coord., 20 maggio 2015, nn. 4137, 4138 e 4152 dedicate all'interpretazione dell'«Accordo sospensione pagamenti rate mutui» (cd. Piano Famiglie) siglato dall'ABI con alcune associazioni dei consumatori nel 2009, la cui natura eminentemente convenzionale – e quindi slegata dalla forte impronta solidaristica che caratterizza la disciplina oggetto dello scritto – consente, tuttavia, di escluderne la rilevanza per lo sviluppo del ragionamento.

<sup>2</sup> Va peraltro ricordato che, prima della pubblicazione in G.U. del Cura Italia, una prima risposta all'esigenza di liquidità sotto il profilo della sospensione del finanziamento era stata fornita dall'Accordo siglato dall'ABI con le associazioni rappresentative delle imprese il 6 marzo 2020. La fonte legale – e in particolare l'inderogabilità – della nuova disposizione consente, tuttavia, di ritenere superata la cd. “moratoria ABI” (ad ogni modo v. quanto si osserverà *infra* nel par. 3.2).



Il secondo, dedicato ai mutui per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario (c.d. "prima casa")<sup>3</sup>, fa leva su uno strumento preesistente, dotato di caratteristiche in sé stesse peculiari. Viene, infatti, esteso l'accesso al Fondo di solidarietà "Gasparrini", il cui intervento – a seguito dell'attribuzione di un diritto potestativo del mutuatario di ottenere una sospensione del finanziamento – si sostanzia nel pagamento di una quota degli interessi dovuti durante il periodo di moratoria (v. par. 4).

*2. La sospensione dei finanziamenti all'impresa (art. 56 Cura Italia): l'individuazione della base di calcolo per la maturazione degli interessi «di sospensione»*

2.1. Scendendo più nel dettaglio dell'illustrazione della disciplina dedicata alle «misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese<sup>4</sup> colpite dall'epidemia di Covid-19», l'art. 56 d.l. Cura Italia predispone – a seguito di una richiesta corredata da una dichiarazione autocertificata con cui l'impresa attesti di aver «subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia» – che «per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o

---

<sup>3</sup> I due termini non sono peraltro perfettamente sovrapponibili dal punto di vista fiscale, ma data l'unitarietà della (e il loro utilizzo nella) disciplina Gasparrini possono, ai fini del testo, essere equiparati; per qualche approfondimento cfr. A. CERVINI, *Proroga ex lege e natura dei contratti bancari di mutuo. Effetti della c.d. «sospensione del pagamento delle rate (l. 24.12.2007, n. 144) e della rinegoziazione dei mutui (l. 27.5.2008 n. 93)*, in *Nuova giur. comm.*, 2009, II, 355 ss.

<sup>4</sup> Rispetto alla definizione dei beneficiari della garanzia, il comma 5 dello stesso art. 56 rimanda ai requisiti contenuti nell'ampia nozione della Racc. n. 2003/361 CE del 6 maggio 2003 (segnatamente l'art. 1 dell'Allegato) rispetto alle «imprese aventi sede – (direi) legale (anche se non è espresso nel testo) – in Italia.

Sono, peraltro, espressamente escluse dalla misura di sostegno finanziario le imprese le cui esposizioni debitorie siano classificate come "deteriorate" in data precedente al 31 gennaio 2020 (art. 13 lett. g) decreto Liquidità).

maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale» (lett. c).

La predetta dichiarazione, da inoltrarsi all'intermediario, comporta anche l'ammissione automatica alla speciale forma di garanzia pubblica costituita dal Fondo di garanzia per le PMI istituito con l'art. 2, comma 100 lett. a) della l. n. 662/1996, implementato, nell'apposita sezione speciale, secondo l'ampia dotazione prevista con il decreto "Liquidità"<sup>5</sup>.

La durata della garanzia del Fondo – con i conseguenti benefici dalla stessa derivanti in ordine all'importo garantito, limitato dal Cura Italia al 33% delle singole rate rispetto ai pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale – è stata estesa alle condizioni previste nel decreto Liquidità ai sensi dell'art. 13, lett. f) dello stesso «per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti introdotti dalla diffusione del Covid-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo».

2.2. A fronte di tale previsione, si pone il problema di quale criterio attui correttamente il dettato normativo con riferimento ai criteri di maturazione degli interessi durante il periodo di sospensione<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Si precisa che costituirà oggetto del presente scritto soltanto la sospensione relativa ai finanziamenti a rimborso rateale *ex* art. 56 Cura Italia comma 2, lett. c), mentre non verranno trattate le sospensioni relative alle aperture di credito (comma 2, lett. a), né i prestiti con scadenza non rateale (comma 2, lett. b).

Nemmeno verranno trattati i profili relativi alle condizioni procedurali di accesso, alla natura, all'importo garantito e alle condizioni di escussione della garanzia introdotti ai sensi degli artt. 1 e 13 del decreto "Liquidità". Neanche costituiscono oggetto del presente scritto tutte le misure predisposte in termini di garanzia del Fondo, sempre ai sensi dei medesimi artt. 1 e 13, rispetto alla concessione di nuovi finanziamenti alle imprese o ad operazioni di rinegoziazione dei prestiti (per un primo commento a tali disposizioni v. G. GARESIO, *Alla ricerca della liquidità perduta. Prime considerazioni sulle misure di sostegno alle imprese e sui loro possibili impatti sui ratios patrimoniali delle banche*, in *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali* (a cura di) M. IRRERA, 117 ss.).

<sup>6</sup> Tale questione rileva, astrattamente, anche per la sospensione dettata dall'art. 54 a proposito dei mutui per abitare. Tuttavia, secondo quanto si illustrerà *infra* (nel par. 4), nella prospettiva della clientela, il problema pone due diversi livelli di rilevanza.

Più precisamente, tale interrogativo riguarda due aspetti.

Da un lato, si tratta di capire se gli interessi debbano essere calcolati sull'intero capitale residuo ovvero soltanto sulle rate venute a scadenza nel periodo di sospensione; e, in questo caso, tali interessi debbano essere calcolati sulla quota capitale delle rate ovvero sull'intera rata comprensiva degli interessi.

Dall'altro, bisogna comprendere se gli interessi debbano essere calcolati al tasso contrattuale<sup>7</sup> o se, invece, non possa forse prospettarsi, data la *ratio* della disciplina, l'applicabilità del saggio legale<sup>8</sup>.

Secondo quanto indica l'esperienza dell'Arbitro formatasi con riferimento alla legislazione emergenziale sismica<sup>9</sup>, rispetto al primo punto si fronteggiano due diverse letture sulla possibile forma di reazione della sospensione contrattuale sul piano di ammortamento.

Sinteticamente: la prima di queste prospetta uno "slittamento" in avanti (di durata pari alla sospensione) di tutte le rate di ammortamento venute a scadenza nel periodo di sospensione, con una ripresa del piano *dal momento in cui lo stesso si era interrotto* e un conseguente allungamento della durata del rimborso. Sicché, per l'aver subito un pregiudizio dovuto all'indisponibilità dell'intero capitale residuo per un periodo di durata pari alla sospensione, la banca avrebbe diritto alla

---

Infatti, *nel caso dell'art. 56* la soluzione viene ad incidere sull'onerosità complessiva del finanziamento a carico dell'impresa, posto che la forma d'intervento pubblico si sostanzia in una garanzia sussidiaria, che dunque non assume rilevanza sul piano dell'individuazione del titolare del peso economico del debito; *nel caso dell'art. 54* il criterio di maturazione degli interessi dovrebbe, invece, esclusivamente determinare la misura dell'indennizzo a carico del Fondo Gasparrini, essendo esclusa, secondo quanto indicato dai precedenti dell'Arbitro, ogni possibile forma di addebito degli interessi dovuti in capo al cliente (v. *infra*, par. 4).

<sup>7</sup> Come attualmente dispone l'art. 2, 2 comma d. di attuazione del M.E.F. 25 marzo 2020 con riferimento ai mutui "prima casa". Più generico, invece (nel senso di non indicativo rispetto alla determinazione del saggio), è da intendersi il riferimento dell'art. 56, 7 comma alla copertura della garanzia ai «pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale... delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati», dovendosi intendere come riferito semplicemente al rimborso delle rate convenute nel contratto di mutuo.

<sup>8</sup> Di questo aspetto si tratterà nel par. 3 (e conviene già anticipare, tuttavia, che rispetto ai mutui prima casa il decreto M.E.F. di attuazione discorre di saggio contrattuale, con la conseguenza che probabilmente sarebbe necessaria una modifica del decreto attuativo).

<sup>9</sup> Cfr. i riferimenti in nota n. 1.

corresponsione degli interessi su tale base di riferimento (il «debito residuo» al momento della sospensione appunto).

La seconda lettura prospetta, invece dello slittamento, un “accodamento” delle rate scadute nel periodo di sospensione “in fondo” al piano di ammortamento. Nell’approssimazione dell’approccio: al termine della sospensione il piano di ammortamento ripartirebbe direttamente *dalla rata dovuta al momento della ripartenza*, mentre le rate sospese verrebbero “recuperate” al termine della scadenza originaria del piano di ammortamento. Ché, infatti, il costo affrontato dall’intermediario per il rifinanziamento – *recte*: dovuto all’allungamento *ex lege* dei tempi del rimborso –, il danno da questo subito per la sospensione, non può che riferirsi soltanto alle rate scadute durante il periodo di sospensione, le quali sole pertanto dovrebbero costituire la base di calcolo per gli interessi maturati nel predetto periodo.

L’Arbitro bancario e finanziario, occupatosi del medesimo problema con riferimento alla legislazione sismica, ha stabilito che dei due criteri appena riferiti debba applicarsi il secondo.

In primo luogo in considerazione della finalità solidaristica della disciplina emergenziale, rispetto a cui una lettura costituzionalmente orientata (art. 2 Cost.) *da un lato* consente di individuare «un dovere delle banche di concorrere alla realizzazione delle istanze di tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (ABF, Coll. Coord., n. 2699/2016); *dall’altro* esclude che la sospensione, «concretandosi in una impossibilità temporanea di adempimento della prestazione per causa non imputabile al mutuatario ... [possa] metterlo in una posizione debitoria deteriore rispetto a quella che si sarebbe concretata in assenza di sospensione» (ABF, Coll. Coord., n. 5863/2015)<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Sul punto cfr. già A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, «La sospensione non elimina il corso degli interessi compensativi. Si pone il problema di come computarli, posto che il decreto non dice nulla in proposito. Secondo la banca, la sospensione determina la posticipazione di tutte le rate: l’assunto equivale a sostenere che – ove non vi fosse stata la sospensione – tutte le rate residue avrebbero dovuto essere pagate proprio in quel preciso periodo (= la sospensione come decadenza dal beneficio del termine). Cosa ovviamente non vera: ragionevole, la decisione del Collegio Roma n. 1676/2011 opta per applicare gli “interessi da sospensione” sulle “sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione”; in quanto tale soluzione “*senza comportare pregiudizi economici per il creditore*” banca, è quella “meno onerosa per il cliente”», 334.

A conferma dei principi appena espressi, inoltre, veniva in considerazione l'assenza, nella legislazione sismica, di una forma di sostegno pubblico a beneficio del mutuatario: con la conseguenza che un diverso esito interpretativo si sarebbe risolto in un iniquo addossamento delle conseguenze economiche negative della sospensione esclusivamente in testa al cliente.

È da ritenersi che la soluzione ivi delineata trovi opportunamente applicazione anche al caso della sospensione *ex art. 56*<sup>11</sup>. A tale risultato conduce, infatti, il presupposto dell'intero intervento legato al Covid-19: il quale presenta, all'evidenza, affinità funzionali molto marcate con gli interventi legati agli eventi sismici. Se si considera la natura generale, sistemica, delle disposizioni (in un caso legate a un territorio localizzato, in un altro – almeno – a tutto il territorio nazionale) la soluzione in questo senso dell'alternativa ne esce decisamente rafforzata.

Tanto rilevato, al fine di evitare che gli effetti negativi dovuti alla propagazione del virus vengano addossati, secondo un comportamento opportunistico da parte delle banche, esclusivamente in capo ai mutuatari, non sarebbe inopportuno fissare esplicitamente che la base di calcolo per gli interessi di sospensione venga parametrata soltanto sulle rate venute a scadenza durante il periodo di sospensione<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Vale la pena precisare che la presenza della garanzia pubblica per i finanziamenti sospesi in ragione dell'epidemia, lasciando comunque inalterato il destinatario finale del peso economico del debito, non può rilevare a questo fine per un diverso esito interpretativo.

<sup>12</sup> La soluzione peraltro non muta con riferimento alla sospensione dei mutui "prima casa" dell'art. 54. Tant'è che, nonostante le motivazioni delle decisioni del Collegio di Coordinamento relative alla legislazione sismica avessero chiarito la non sovrapposibilità col fondamento della disciplina Gasparrini – nel primo caso un contesto ambientale emergenziale avverso che complica il rispetto del termine di restituzione, nel secondo caso una situazione sopravvenuta di mancanza di risorse economiche –, negando quindi il presupposto per l'analogia, lo stesso Collegio di Coordinamento n. 4136/2015, successivamente pronunciatosi sul Fondo di solidarietà, ha escluso che la base di calcolo potesse essere costituita dell'intero debito residuo in ragione della funzione comunque fortemente solidaristica della sua disciplina.

Una simile soluzione si presta senz'altro ad essere applicata (*e a fortiori*) pure alle sospensioni determinate *ex art. 54* Cura Italia, posta la funzione (ancora più) solidaristica della normativa, che presenta – a ben vedere – tratti funzionali di

2.3. Poche note, invece, in ordine alla possibilità di utilizzare come base di calcolo (rispetto alle sole rate sospese, atteso quanto appena esposto) la sola quota capitale, oppure l'intera rata comprensiva della quota interessi. Aderire alla seconda alternativa s'intreccerebbe, naturalmente, col problema dell'anatocismo bancario.

In ogni caso l'inesigibilità della prestazione relativa alle rate sospese per il *factum principis*, escludendo ogni forma di responsabilità in capo al mutuatario, consente di optare nel primo senso dell'alternativa<sup>13</sup>.

### 3. (Segue): *La determinazione del saggio degli interessi di sospensione*

3.1. L'ulteriore problema posto dalla figura di sospensione dei finanziamenti *ex art. 56 del Cura Italia*<sup>14</sup> riguarda la determinazione del saggio da applicare agli interessi di sospensione.

Descrivendo il dato di legge, si è segnalato che la norma discorre di una sospensione «secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti».

Ora, la determinazione del saggio di interessi nella misura pari al tasso contrattuale si tradurrebbe, all'evidenza, in un maggiore onere per il cliente, a cui invece dovrebbe essere richiesto soltanto di indennizzare la banca per la correlativa diminuzione patrimoniale.

Ciò rilevato, deve ritenersi che la prospettiva più coerente con l'esigenza di evitare «nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti» sia quella dell'indennizzo da arricchimento ingiustificato *ex art. 2041 c.c.*: se il ricorso al tasso contrattuale, nel riconoscere un profitto alla banca,

---

maggiore affinità con le disposizioni emergenziali legate al sisma, rispetto agli «ordinari» presupposti di accesso ai benefici del Fondo Gasparrini.

<sup>13</sup> Anche se, va rilevato, non è stato sempre questo l'indirizzo adottato dall'Arbitro (v. ad es. ABF, Coll. Coord., 23 marzo 2016, nn. 2699 e 2712 che dispongono il calcolo sulle rate sospese comprensive degli interessi; *contra* invece, nel senso che la base di calcolo è costituita solo dalla quota capitale, ad es. ABF Roma 14 giugno 2013, n. 3257; ABF Roma, 29 luglio 2011, n. 1676).

<sup>14</sup> Tale aspetto investe, in realtà, anche l'art. 54, ma con due significative differenze: la prima risiede nel diverso grado di rilevanza della questione nella prospettiva del cliente atteso che – secondo quanto (anticipato in nota n. 6 e quanto) si esporrà approfonditamente *infra* (nel par. 4) – a questi nessun interesse dovrebbe essere addebitabile con riferimento al periodo di sospensione; la seconda riguarda il diverso dato normativo dettato dalle disposizioni di attuazione della disciplina Gasparrini (ad ogni modo, cfr. quanto si osserva appena *infra* alla nota n. 16).

integra un nuovo onere per il cliente, di converso la natura fruttifera del bene denaro fa sì che, ove non si riconoscesse alcun interesse al finanziatore, si verrebbe a imporre a esso un onere.

L'inesigibilità sopravvenuta e temporanea della prestazione restitutoria colloca, infatti, la decorrenza degli interessi in una logica *compensativa* (art. 1499 c.c.)<sup>15</sup>, essendovi sottesa la funzione di venire a riequilibrare i vantaggi goduti dalla disponibilità materiale della somma durante il periodo di sospensione e non quella di remunerare una dilazione accordata negozialmente fra le parti. La funzione *indennitaria* della ri-attribuzione che consegue dalla prospettiva dell'art. 2041 c.c., probabilmente, consente allora di escludere che alla banca sia dovuto un tasso pari a quello che la stessa avrebbe ottenuto se il contratto non fosse stato sospeso *anche* con riferimento al profilo della determinazione del saggio<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Per tutti sull'estensibilità analogica dell'art. 1499 c.c. a tutti i casi in cui «il contraente, creditore di una somma di denaro, abbia compiuto in anticipo la propria prestazione, *rispetto a quanto era previsto nel contratto*, e quando questa differenza temporale produce, a favore dell'altro contraente, un vantaggio che, nella considerazione sociale, appare immediatamente valutabile in denaro», M. LIBERTINI, (voce) «*Interessi*», in *Enc. Dir.*, XXII, Milano, 1972, 111 (corsivo aggiunto). Ai fini della decorrenza di un interesse compensativo pare ragionevole assumere che l'interruzione del contratto *ex art. 56*, che prescinde da uno specifico accordo di rinegoziazione fra le parti, possa *funzionalmente* essere equiparata ad una consegna anticipata rispetto a quella prevista nel contratto di vendita.

<sup>16</sup> Quanto precede dovrebbe, a mio avviso, anche guidare la soluzione degli interrogativi circa i criteri di liquidazione degli interessi dell'indennizzo a carico del Fondo Gasparrini, con riferimento al tasso degli interessi.

Al riguardo va osservato che, ad integrazione dell'art. 54, il decreto MEF 25 marzo 2020, nel dettare «disposizioni di attuazione», secondo quanto stabilito dall'art. 2,2 comma, prevede ora che «ai fini del calcolo degli interessi compensativi si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo». Alla luce della funzione solidaristica della disciplina può tuttavia dubitarsi della correttezza, se non proprio della legittimità, di una simile indicazione della fonte secondaria. In particolare, se è vero che il ricorso al fondo Gasparrini si trova piegato, nel contesto degli interventi emergenziali relativi al Covid-19, a una funzione parzialmente diversa rispetto a quella che gli è ordinariamente propria (cfr. *supra*, nota n. 12), allora sembra rispondere a un criterio di maggiore coerenza generale del decreto Cura Italia quello di realizzare un allineamento tra art. 54 e art. 56 anche rispetto a tale profilo, dovendosi così applicare anche alla sospensione dei mutui per abitare il medesimo principio indennitario di cui si discorre nel testo.

Alla luce di questo, il saggio che, sul piano del diritto positivo, risponde a una simile esigenza è quello legale *ex art. 1284 c.c.*, la cui funzione si iscrive propriamente, secondo la dottrina che se ne è recentemente occupata, nella reintegrazione del potere economico d'acquisto perso dalla moneta per il decorso del tempo<sup>17</sup>.

Tale soluzione sembra di per sé maggiormente in linea con il taglio solidaristico della normativa. Questo dato suggerisce allora di preferirne una lettura costituzionalmente orientata anche con riferimento all'individuazione del saggio di interessi da applicare al periodo di sospensione, in coerenza con il dovere costituzionale delle banche di concorrere alla realizzazione delle istanze di tutela determinate dalla diffusione della pandemia. Certo, questo non può tradursi in un totale sacrificio dell'interesse dell'intermediario ad ottenere una remunerazione per la ritardata disponibilità della somma finanziata, ma suggerisce – dato lo sfondo pubblicistico dell'intervento – l'inquadramento della predetta remunerazione in una logica più *indennitaria* che non propriamente remunerativa o, ancora meno, risarcitoria<sup>18</sup>.

Del resto, la sospensiva legale paralizza il profilo di esecuzione del contratto riflettendosi, sul piano dell'obbligazione, in un'ipotesi di inesigibilità a cui non potrebbe imputarsi, allora, una debenza del tasso

---

<sup>17</sup> M. SEMERARO, *Gli interessi monetari. Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, Napoli, 2013, 175 ss.; nonché ID. *Anatocismo bancario, divieto di anatocismo e relativo ambito di operatività*, in questa *Rivista*, 2017, I, spec. 185 ss.; ove però l'A., sostiene anche che il divieto di anatocismo presupporrebbe l'identità funzionale fra gli interessi che costituiscono la base di calcolo e gli interessi che su questa vengono a maturare. Tuttavia, rispetto a questo specifico profilo, che non può trovare qui approfondimento, ai fini della soluzione già prospettata nel par. 2.3. ritengo preferibile aderire all'opinione prevalente in letteratura e in giurisprudenza che invece non distingue sotto tale profilo ai fini dell'integrazione del divieto *ex art. 1283 c.c.*

<sup>18</sup> Per un inquadramento della funzione dell'art. 1282 c.c. nella prospettiva dell'ingiustificato arricchimento, posto che il suo campo di applicazione è legato da ipotesi di responsabilità e, nei casi di applicazione della norma, «il presupposto (e la misura) del credito è non solo il danno di un soggetto, ma il vantaggio di un altro» cfr. G. MUCCIARONE, *Sulla omessa presentazione della cambiale al pagamento in termini*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, I, 327 (il virgolettato è preso dalla nota n. 90).



contrattuale del mutuo che è, invece, di per sé legato ad una funzione corrispettiva<sup>19</sup>.

Un ulteriore indice nel senso della funzione indennitaria rivestita dal decorso degli interessi durante il periodo di sospensione si potrebbe infine rilevare dal nuovo comma 478 della l. 244/2007, che ora dispone l'intervento del Fondo nel limite del 50% degli interessi *compensativi*, i quali tipicamente rispondono a questa logica<sup>20</sup>; o, comunque, dallo stesso taglio dell'intervento, caratterizzato da una volontà di distribuzione in senso latamente equitativo di quelle che sono le inevitabili conseguenze negative determinate da un'emergenza senza precedenti.

3.2. Fermati tali rilievi, va comunque da sé – può non essere del tutto inutile ricordarlo – che le disposizioni dettate dal Cura Italia rivestono natura indisponibile.

---

<sup>19</sup> B. INZITARI, *Il mutuo con riguardo al tasso «soglia» della disciplina antiusura e al divieto dell'anatocismo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1997, I, 257 ss.

Si tratta cioè di applicare anche al contratto di mutuo i principi previsti dalla disciplina delle obbligazioni pecuniarie. Posto che la decorrenza degli interessi di tipo corrispettivo è intrinsecamente legata all'esigibilità del capitale (art. 1282 c.c.) la sospensione del contratto, che si riflette in una inesigibilità da parte del creditore della restituzione del capitale – la cui permanenza, durante la sospensione, presso il mutuatario non è giustificata da una convenzione e quindi da una funzione corrispettiva – impedisce la maturazione dell'interesse nella funzione che ordinariamente gli sarebbe propria. Diversamente, l'interesse compensativo (art. 1499 c.c.) è legato dal punto di vista della *decorrenza* al fatto che la controparte goda prima della scadenza contrattualmente convenuta (in questo caso prorogata *ex lege*) dei frutti della controprestazione resa dall'altra, come effettivamente accade durante il periodo di sospensione [mentre, invece, rispetto al profilo *dell'esigibilità* esso non potrà che essere dipendente rispetto al credito principale, cfr. B. INZITARI, sub *art. 1282 c.c.*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2011, 329.

<sup>20</sup> Pur vero è che il d. di attuazione 25 marzo 2020 del M.E.F., riferito ai mutui prima casa, determina l'applicazione del tasso contrattuale vigente al momento di presentazione della richiesta; tuttavia lo è anche il fatto che la modifica del parametro di riferimento (da Euribor e IRS) è ragionevolmente dovuta all'impossibilità di mantenere il precedente riferimento per il diverso tasso attualmente proprio di tali indici. A questo potrebbe aggiungersi anche che la mole di decisioni dell'ABF riportate nel testo ha evidenziato che la scelta di politica del diritto sottesa agli interventi emergenziali vada nel senso di evitare che la banca subisca una perdita secca, ma non è invece rivolta a consentire il recupero integrale della somma che questa avrebbe ottenuto ove non si fosse verificata l'ipotesi di sospensione.

In quest’ottica, il rischio che nell’operatività vengano inserite – in maniera standardizzata nella modulistica di accesso alla moratoria, oppure in veri e propri accordi con cui viene ridefinita la durata del finanziamento – clausole con cui si prevede il decorso degli interessi di sospensione sull’intero debito residuo e non solo sulle rate sospese, ovvero l’applicazione del saggio contrattuale, si infrangerà comunque nell’irrelevanza della presa d’atto o nella nullità della clausola contrattuale<sup>21</sup>.

#### 4. I mutui “prima casa” (art. 54 “Cura Italia”)

4.1. Passando ora all’illustrazione della disciplina relativa ai mutui “prima casa”, l’intervento normativo del decreto Cura Italia (art. 54) si articola su un doppio livello di rilevanza.

*Da un lato* la disposizione si caratterizza per l’estendere la base soggettiva di accesso ai benefici del fondo di solidarietà “Gasparrini” – disciplinato dai commi 475-480 dell’art. 2 della l. finanziaria del 2008<sup>22</sup> e istituito al fine di consentire una richiesta di sospensione del finanziamento a favore di quei soggetti che hanno subito eventi tali da incidere sulla propria capacità di restituzione del debito (quali la perdita del posto di lavoro o problemi di salute) –, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto, «ai lavoratori autonomi<sup>23</sup> e ai liberi professionisti che autocertifichino ... di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del

---

<sup>21</sup> V. ad es. quanto già stabilito da ABF Napoli, 5 ottobre 2016, n. 8717 (nonché i precedenti citati dallo stesso provvedimento), ove si afferma correttamente che dalla portata meramente ricognitiva della presa d’atto non può discendere alcun effetto vincolante a carico di chi la rende. Del resto risulta piuttosto evidente che nella sottoscrizione del modulo con cui si chiede la sospensione non può individuarsi alcuna volontà del cliente relativa alla rideterminazione del calcolo degli interessi.

<sup>22</sup> Nonché implementato dal D.M. n. 132/2010, poi a sua volta modificato dal D. M. n. 37/2013.

<sup>23</sup> Da intendersi, secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 12, 1 comma “Decreto Liquidità” e 27, 1 comma “Cura Italia” quali «liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus». L'accesso al Fondo era peraltro già prima stato esteso generalmente alle ipotesi di «sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni» (art. 26, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, conv. con l. 5 marzo 2020, n. 20), e poi lo è stato ulteriormente dal successivo art. 12, 2 comma d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto "Liquidità") per i «mutui in ammortamento da meno di un anno»<sup>24</sup>.

*Dall'altro lato* la norma modifica direttamente le condizioni di intervento del Fondo rispetto al rimborso all'intermediario degli interessi maturati durante la sospensione, sostituendo il precedente comma 478 l. 244/2007 col testo seguente: «Nel caso di mutui concessi da intermediari finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi dalla facoltà prevista dal comma 476 [*i.e.* la richiesta di sospensione del pagamento delle rate], presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede *al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione*»<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> A completare il quadro disciplinare viene in considerazione, infine, il d. M.E.F. n. 25 marzo 2020 (in G.U. Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020), che detta la disciplina di attuazione differenziando i termini del diritto a chiedere la sospensione del finanziamento a seconda della durata della sospensione dall'orario di lavoro.

Per una più analitica descrizione della portata dell'estensione dei benefici del Fondo dal punto di vista della base soggettiva v. ora M.R. MAUGERI, *L'emergenza Covid-19 e la sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa*, in *Giustiziacivile.com*, 22 aprile 2020.

<sup>25</sup> La disposizione deve essere letta insieme a quella integrativa dell'art. 2,3 d. M.E.F. 25 marzo 2020 secondo cui «Ai fini del calcolo degli interessi compensativi di cui al comma 1 si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo».

Si riporta qui anche, per pronto riscontro, il testo previgente del comma 478: «Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede *al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della*

Nel proprio telaio essenziale, la disciplina del Fondo di solidarietà istituito con la l. 244/2007 incide quindi sul contratto secondo il meccanismo di integrazione dell'art. 1374 c.c., attribuendo al cliente, al verificarsi di determinate condizioni impattanti sulla capacità reddituale dello stesso, un diritto potestativo di ottenere la sospensione del pagamento delle rate «per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto» (comma 476).

Oltre al diritto alla sospensione, è previsto poi l'intervento di un Fondo – gestito da Consap S.p.A., società *in house* interamente partecipata dal M.E.F. – che eroga alla banca una data somma a titolo di indennizzo per la perdita cui l'intermediario va incontro in ragione della maggiore durata del periodo per cui è privato della disponibilità del capitale mutuato (comma 478, ora come sostituito nel testo riportato appena sopra).

4.2. Il dato testuale inequivoco risiede nell'operatività della nuova disposizione «in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo» (art. 54, 1 comma): donde la fruibilità di una nuova richiesta di sospensione – che quindi può solo aggiungersi e non certo sostituirsi – anche da parte di coloro che avessero già goduto dei benefici del Fondo nel pieno dei limiti del comma 476<sup>26</sup>.

In merito all'aspetto dell'erogazione a carico del Fondo, il nuovo testo del comma 478, limita quindi l'intervento assistenziale «al pagamento degli interessi compensativi *nella misura pari al 50%* degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione».

---

*componente di maggiorazione sommata a tale parametro»* (Corsivo aggiunto). Parametro di riferimento, che veniva indicato, ai sensi delle norme di attuazione del MEF nell'Euribor per i mutui a tasso variabile; nell'IRS per quelli a tasso fisso; in quello vigente al momento della richiesta di sospensione per i mutui con opzione di scelta sul tasso; e con una combinazione proporzionale di Euribor e IRS per i mutui con tasso parzialmente fisso e variabile (cfr. art. 3 D.M. 132/2010)

<sup>26</sup> Lo conferma anche l'art. 5,3 del d. M.E.F. n. 82/2020, che però parrebbe limitare l'estensione ai soli mutui per i quali, all'atto della presentazione della domanda, sia ripreso da almeno tre mesi (rispetto ad una precedente sospensione), il regolare ammortamento del piano. Sembra comunque doversi attribuire prevalenza alla norma primaria che dispone, più semplicemente, la deroga rispetto alla disciplina ordinaria (e quindi anche con riferimento all'irrelevanza di ogni eventuale fruizione dei benefici del fondo).

Così come nella precedente disciplina, non risulta affrontata la questione circa il fatto che tale erogazione esaurisca o meno le somme di spettanza della banca: in particolare, non è sciolto né in un senso né nell'altro l'interrogativo sulla ipotetica debenza del residuo 50% degli interessi «di sospensione».

Si tratta di questione di cui si sono occupati, riferendosi alla versione della normativa anteriore al decreto Cura Italia (ma senza che ciò possa condurre ora ad un diverso esito) – i provvedimenti del Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 4123/2015 e n. 4136/2015, i quali, in considerazione dello «spirito della normativa ... nel senso di privilegiare condizioni di solidarietà sociale verso soggetti che si trovano in una situazione di grave difficoltà», hanno concluso nel senso che il rimborso corrisposto dal Fondo esaurisca quanto dovuto alla banca, dovendosi invece escludere la legittimità di ogni forma di addebito a carico del mutuatario.

In questa direzione, anche rispetto all'interpretazione dell'art. 54 Cura Italia, spinge prima di ogni altra considerazione il taglio marcatamente solidaristico della disciplina emergenziale, la cui finalità è evidentemente quella di favorire la posizione dei mutuatari più colpiti dalle conseguenze della pandemia rispetto ad un bene primario qual è l'abitazione (artt. 2, 47, 2 comma Cost.).

Da questo angolo visuale una lettura aderente a tale ispirazione non può che indurre a ritenere che la normativa, anche del Cura Italia, abbia voluto attribuire al mutuatario l'intero beneficio economico del costo della sospensione sul presupposto dell'oggettiva e imprevedibile difficoltà nel poter onorare il proprio debito<sup>27</sup>.

Non solo. Lo conferma(va) anche il testo della stessa disciplina "Gasparrini", com'è stato chiarito da una condivisibile interpretazione già fatta propria da un costante e consolidato orientamento dell'Arbitro bancario e finanziario<sup>28</sup>.

In effetti, nel disegno disciplinare, che la sospensione non possa determinare oneri aggiuntivi per il cliente emerge da più elementi: per

---

<sup>27</sup> Cfr. ABF, Coll. Coord., 29 luglio 2015, n. 5863.

<sup>28</sup> Tra gli altri sul fondo di solidarietà cfr. ABF Milano, 12 settembre 2014, n. 5858; ABF Roma, 5 dicembre 2014, n. 8175; ABF Roma, 11 settembre 2015, n. 7120; ABF Milano, 9 dicembre 2015, n. 9068; ABF Napoli, 5 ottobre 2016, n. 8717; nonché i già più volte riferiti ABF, Coll. Coord., 20 maggio 2015, n. 4136; ABF, Coll. Coord., 20 maggio 2015, n. 4123 (da cui sono tratti i successivi virgolettati del testo).

il fatto che sia regolata «esclusivamente, ed in dettaglio, la determinazione del rimborso per interessi che il Fondo opera a favore della banca in conseguenza della sospensione, *senza mai accennare, invece, ad una quota di rimborso dovuta dal cliente*»; per l'esclusione (ex art. 3 d. M.E.F. 132/2010) dell'addebito di alcuna commissione o spesa di istruttoria a carico del mutuatario, ciò che propriamente «indica una chiara volontà legislativa di favore verso il beneficiario della sospensione, fino all'esclusione di qualunque spesa accessoria». Ancora, il fatto che il rimborso da parte del Fondo ricomprende(-sse, nel coordinamento con la dicitura precedente rispetto a quella appena innovata) «esclusivamente il parametro di riferimento in base al quale è stato determinato il tasso contrattuale d'interesse, ossia l'Euribor per quello variabile e l'IRS per quello fisso» e non anche lo *spread* sommato a tale parametro; infine la «stessa struttura del meccanismo di rimborso», che rapporta solo l'intermediario ed il gestore del Fondo, lasciandovi il cliente affatto estraneo.

In altri termini, come rilevato dalla decisione del Coll. Coord. n. 4136/2015, la normativa ha stabilito che alla banca «debba essere corrisposto il costo che durante la sospensione essa sostiene per procurarsi sul mercato interbancario la provvista di denaro goduta dal beneficiario nel periodo di sospensione» (ciò che viene corrisposto dal Fondo), «non invece, che sia altresì salvaguardato il margine di profitto della banca mutuante ...; la disciplina vigente fa sì che, durante la sospensione, la banca mutuante sia privata del *lucrum ex negotiatione* che era riuscita a negoziare con il mutuatario beneficiario».

Una simile inclinazione si coglie anche, nel contesto della nuova disciplina, nel comma 3 dell'art. 2 d. M.E.F. 25 marzo 2020 che resta privo di ogni riferimento ad un eventuale rimborso dovuto *dal cliente*.

Ciò detto, resta peraltro evidente che – al fine di scongiurare in radice ogni rischio di prassi devianti da parte delle imprese finanziatrici – sarebbe comunque senz'altro opportuna una espressa previsione legislativa della regola enucleata dall'Arbitro, escludendo ogni possibile forma di debenza relativa agli interessi da parte del cliente al termine del periodo di sospensione<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> In senso difforme v. M.R. MAUGERI, *op. cit.*; secondo cui dal cliente, al termine del periodo di sospensione, sarà dovuto il restante 50% degli interessi maturati sulle rate sospese.

---

Tuttavia, pur essendo vero che il dimezzamento dell'intervento del Fondo non consente di coprire integralmente il costo che l'intermediario affronterebbe per procurarsi sul mercato la provvista di denaro goduta dal mutuatario durante la sospensione, resta comunque, a mio giudizio, decisiva la considerazione del taglio fortemente solidaristico della disciplina, da cui consegue l'intento di non riversare sul cliente costi maggiori rispetto a quelli che avrebbe sopportato nel caso in cui non si fosse verificata alcuna sospensione.

Da questo angolo visuale, la riduzione dell'intervento del Fondo – senz'altro da spiegarsi sul piano fattuale, come rileva l'A., in considerazione del «prevedibile numero elevatissimo di soggetti che chiederanno la sospensione» – pare essere dovuto, nello sfondo pubblicistico in cui si colloca la disciplina Cura Italia, più ad una scelta di politica legislativa di attribuire funzione indennitaria al rimborso pubblico nei confronti della banca. Del resto, la limitazione degli interessi dovuti alla banca era già prevista – seppure nella diversa forma dell'Euribor o dell'IRS a seconda della natura variabile o fissa del tasso (parametri a cui il legislatore non poteva in questo caso fare riferimento data l'attuale natura negativa) con l'esclusione, invece, dello spread – nella previgente disciplina. Sicché sembra possibile assumere che il dimezzamento del tasso, pur ora riferito a tutti gli interessi, sia stata previsto in questa stessa logica (a mo', per così dire, di *forfait*).

